Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 26 novembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1190.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, n. 393 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 96, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62, relativo alla distinzione degli indirizzi del corso di laurea in matematica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 62. — Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai tre indirizzi:

1° *Anno*:

Analisi matematica I;
Geometria I;
Algebra;
Fisica generale I.

2° *Anno*:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Geometria II;
Fisica generale II.

Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovrà essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso.

All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie.

Art. 64 - il primo comma relativo al corso di laurea in matematica viene modificato nel senso che il numero degli indirizzi viene elevato a tre.

L'art. 65, relativo agli insegnamenti del secondo biennio del corso di laurea in matematica, viene modificato nel senso che il secondo, il terzo e il quarto comma vengono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti:

a) per l'indirizzo generale:
nel terzo anno: topologia algebrica;
nel quarto anno: analisi superiore;

b) per l'indirizzo didattico:
nel terzo anno: matematica complementare I;
nel quarto anno: matematica complementare II;

c) per l'indirizzo applicativo:
nel terzo anno: analisi numerica;
nel quarto anno: calcolo delle probabilità.

Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni.

Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 130. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1191.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 è modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 96, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che gli insegnamenti complementari di « Chirurgia sperimentale » e « Scienza dell'alimentazione » mutano rispettivamente la denominazione in « Chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica » e « Scienza dell'alimentazione e dietetica ».

L'art. 141, relativo al corso di laurea in farmacia, è soppresso, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

La scuola, diretta a fini speciali, per tecnici fisioterapisti muta la denominazione in « Scuola per terapisti della riabilitazione ».

Gli articoli 595, 596, 597, 598, 599, relativi alla scuola di perfezionamento per tecnici fisioterapisti, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola per terapisti della riabilitazione

Art. 595. — La sede della scuola è la clinica ortopedica dell'Università di Bologna, ubicata presso l'istituto ortopedico Rizzoli.

Il direttore della clinica ortopedica è il direttore della scuola; la direzione didattica si avvale della collaborazione dei titolari degli insegnamenti di terapia fisica e di clinica neurologica e del dirigente il servizio di riabilitazione.

Art. 596. — Scopo della scuola è quello di dare una preparazione teorica e pratica sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici e del loro reinserimento nell'ambiente socio-economico.

Art. 597. — La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche sulle materie propedeutiche; il terzo di tirocinio pratico presso i centri di riabilitazione delle cliniche: ortopedica, neurologica, medica (sezione di terapia fisica) dell'Università di Bologna.

Art. 598. — Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni ed ai tirocini.

Art. 599. — Possono accedere alla scuola gli allievi di ambo i sessi di età non inferiore a 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla Università.

Art. 600. — Il numero massimo degli allievi che si possono iscrivere è di venticinque per ogni anno di corso. Gli aspiranti ad ottenere l'iscrizione al 1° anno della scuola devono sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed attitudinale; è richiesto inoltre, in via preliminare, un certificato di sana e robusta costituzione.

Art. 601. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Nozioni generali di anatomia;
Nozioni generali di fisiologia;
Fisiologia dell'apparato locomotore;
Fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico;
Fisiologia del sistema cardio-respiratorio;
Chinesiologia;
Igiene e medicina sociale;
Nozioni di fisiche delle energie utilizzate in terapia fisica;
Nozioni fondamentali di psichiatria;
Psicologia applicata alla riabilitazione;
Nozioni generali di patologia generale, medica, chirurgica;
Patologia e clinica dell'apparato locomotore;
Patologia e clinica del sistema nervoso;
Patologia e clinica dell'apparato cardio-vascolare;
Patologia e clinica dell'apparato respiratorio;
Nozioni di farmacologia applicata alla riabilitazione.

2° *Anno*:

Metodologia della riabilitazione;
Tecniche di facilitazione neuro-motoria;
Apparecchiature fisio-terapiche;
Riabilitazione nelle motulesioni ortopediche;
Rieducazione e riabilitazione nelle motulesioni neurologiche;
Riabilitazione nelle invalidità respiratorie;
Riabilitazione in reumatologia;
Riabilitazione in neuropsichiatria infantile;
Tecniche fisioterapiche;
Disturbi del linguaggio, della fonetica e loro rieducazione;
Nozioni generali e terapia occupazionale;
Servizio sociale e relazioni umane.

Art. 602. — Alla fine del 1° e del 2° anno, gli allievi dovranno superare una prova scritta, orale e pratica riguardante le materie di insegnamento; il superamento della prova è indispensabile per essere ammessi all'anno successivo.

Art. 603. — Il 3° anno è esclusivamente dedicato al tirocinio pratico e sarà svolto con un internato della durata di dieci mesi, suddiviso nei tre istituti di: clinica ortopedica, clinica neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale S. Orsola.

Art. 604. — L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste in una prova teorico-pratica e nella discussione di una tesi scritta, su tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola.

Art. 605. — Le lezioni teoriche e pratiche si svolgeranno negli istituti di rispettiva competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 136. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1192.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 174 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in « Allergologia e immunologia clinica » e in « Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ».

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Allergologia ed immunologia clinica » e in « Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ».

Scuola di specializzazione
in allergologia ed immunologia clinica

Art. 224. — La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica II.

La durata del corso è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria.

Il numero degli iscritti è di cinque per ciascun anno di corso.

Art. 225. — Il piano di studi della scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Allergia ed apparato digerente (annuale);
Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (biennale);
Istopatologia generale (annuale);
La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti eziologici (annuale);
La patologia autoimmune (annuale);
Semeiotica e diagnostica allergologica (biennale);
Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio (annuale);
Allergia ed otorinolaringoiatria (annuale);
Le malattie cutanee e patogenesi allergica (annuale);
Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio (annuale);
Allergia ed altri organi ed apparati (annuale);
La terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche (annuale);
Allergopatie professionali (annuale).

Art. 226. — La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (1° corso);
Istopatologia generale;
La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti eziologici;
La patologia autoimmune;
Semeiotica e diagnostica allergologica (1° corso).

2° *Anno*:

Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (2° corso);
Semeiotica e diagnostica allergologica (2° corso);
Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
Allergia ed otorinolaringoiatria;
Le malattie cutanee e patogenesi allergica.

3° *Anno*:

Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
Allergia ed apparato digerente;
Allergia ed altri organi ed apparati;
La terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche;
Allergopatie professionali.

Art. 227. — L'ammissione alla scuola avverrà per titoli ed esami.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, potrà invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse allergologico od immunologico.

Per ottenere l'iscrizione alla scuola occorre presentare:

1) domanda in carta legale indirizzata al rettore;

2) certificato di laurea (riportante i voti conseguiti in ogni esame).

Gli iscritti alla scuola dovranno pagare le tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione
in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 228. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci per ogni anno di corso, per un totale di quaranta iscritti. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 229. — Le materie impartite nella scuola sono le seguenti:

Anatomia chirurgica;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Anestesiologia;

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);
Chirurgia generale (quadriennale);
Chirurgia ginecologica d'urgenza;
Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);
Chirurgia pediatrica d'urgenza;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia urologica d'urgenza;
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Neurotraumatologia (biennale);
Radiologia;
Rianimazione;
Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
Semeiotica chirurgica;
Trattamento del politraumatizzato;
Trattamento pre o post-operatorio in chirurgia;
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale);
Traumatologia maxillo-facciale;
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 230. — La ripartizione degli insegnamenti nei quattro anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (1° corso);
Chirurgia generale (1° corso);
Traumatologia dell'apparato locomotore (1° corso);
Anestesiologia;
Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
Semeiotica chirurgica;
Radiologia;
Traumatologia maxillo-facciale.

2° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (2° corso);
Chirurgia generale (2° corso);
Traumatologia dell'apparato locomotore (2° corso);
Chirurgia plastica-riparatrice (1° corso);
Anatomia chirurgica;
Trattamento pre o post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
Chirurgia ginecologica d'urgenza;
Chirurgia urologica d'urgenza.

3° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (3° corso);
Chirurgia generale (3° corso);
Neurotraumatologia (1° corso);
Chirurgia plastica-riparatrice (2° corso);
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (4° corso);
Chirurgia generale (4° corso);
Neurotraumatologia (2° corso);
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Trattamento del politraumatizzato;
Rianimazione.

Art. 231. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso, che si svolgerà presso l'istituto di clinica chirurgica, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Dall'obbligo di tale internato potranno essere esentati quegli allievi che, in qualità di aiuti o di assistenti di ruolo prestino servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle università o di ospedali regionali o provinciali.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto che consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su di un tema assegnato dal direttore della scuola.

I candidati già in possesso della specializzazione in chirurgia generale potranno essere iscritti al 2° anno della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, dovranno però a tal fine superare l'esame di « Traumatologia maxillo-facciale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 138. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1193.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 331, relativo alla scuola di perfezionamento nelle ricerche storico-giuridiche è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« La scuola, inoltre, ha lo scopo di dare una solida base di conoscenze storico-giuridiche sui rapporti tra ordinamento e notariato a coloro che si avviano agli studi della professione notarile ».

Art. 337 - è modificato nel modo seguente:

L'insegnamento di cui al n. 3) è sostituito dal seguente: « Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni ».

L'insegnamento di cui al n. 4) è sostituito dal seguente: « Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale ».

L'insegnamento di cui al n. 5) è sostituito dal seguente: « Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale ».

L'insegnamento di cui al n. 10) è sostituito dal seguente: « Storia dell'economia medioevale e moderna con particolare riguardo agli ordinamenti finanziari e di credito ».

Nello stesso articolo l'insegnamento facoltativo di « Greco bizantino » è soppresso.

Art. 338 - è modificato nel modo seguente:

L'insegnamento di cui al n. 3) è sostituito dal seguente: « Notariato e sue formule negli ordinamenti italiani medioevali e moderni ».

L'insegnamento di cui al n. 4) è sostituito dal seguente: « Storia degli ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale ».

L'insegnamento di cui al n. 5) è sostituito dal seguente: « Lineamenti delle magistrature giudiziarie e del procedimento civile e penale nei principali ordinamenti italiani medioevali e moderni con particolare riguardo all'Italia meridionale ».

Art. 344 - è modificato nel senso che sono aggiunte le seguenti parole: « e con gli enti o privato che hanno dato luogo alla creazione di tali premi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 134. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1194**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 56 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

Storia dell'arte bizantina.

Lo stesso articolo è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Storia dell'arte musulmana e copta » è scisso nei due seguenti:

Storia dell'arte musulmana;
Storia dell'arte copta.

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto il seguente:

Storia dell'arte bizantina.

Lo stesso articolo è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Storia dell'arte musulmana e copta » è scisso nei due seguenti:

Storia dell'arte musulmana;
Storia dell'arte copta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 133. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. **572.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Cosenza.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza in data 1° ottobre 1972, integrato con dichiarazione ed elenco rispettivamente del 10 agosto e 21 settembre 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 104. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **573.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Comunità famiglia », in Reano, ed autorizzazione alla stessa ad acquistare un immobile.

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Comunità famiglia », in Reano (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad acquistare un terreno di mq 8.270 sito nello stesso comune di Reano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 124. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **574.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Cosenza.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza in data 1° ottobre 1972, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 12 giugno e 6 agosto 1973, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 122. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Antonio Greco;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Baldassare Bonanno è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia », in sostituzione del dott. Antonio Greco.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1974
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 43

(9317)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Ardore.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria), cui la legge assegna 20 membri, risultò composto, a seguito delle elezioni del 13 giugno 1971, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire gli organi ordinari di amministrazione dell'ente in virtù di una intesa fra due raggruppamenti consiliari.

L'amministrazione potè così funzionare fino al settembre del 1972, allorchè profondi contrasti si manifestarono in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta

Con provvedimento 26 febbraio 1974, n. 553/R, notificato ai singoli consiglieri, l'organo regionale di controllo diffidava il consiglio comunale di Ardore a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 entro il termine di giorni 30 dalla data di ricezione del provvedimento stesso con l'esplicita avvertenza che scaduto inutilmente detto termine sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il prefetto, allora, con decreto 21 marzo 1974, n. 369, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione di ufficio del consiglio comunale per i giorni 25 e 27 marzo 1974, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta e della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974; nel contempo veniva richiamata l'attenzione del consiglio comunale sulla diffida di cui all'ordinanza del 26 febbraio 1974, n. 553/R, del comitato di controllo.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto le riunioni consiliari del 25 e 27 marzo 1974 andavano deserte, per mancanza del numero legale.

La sezione decentrata del comitato regionale di controllo, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nella misura massima consentita, con provvedimento 5 aprile 1974, n. 553/R, nominava un commissario per la deliberazione del bilancio, in via sostitutiva.

In data 11 aprile 1974 il commissario deliberava il bilancio.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, ritenuto che, nella fattispecie, si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Ardore rimasto carente, nonostante formale diffida, in ordine al primario adempimento dell'approvazione del bilancio 1974, previa ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione, ed avuto riguardo ai rigorosi criteri ai quali nella materia è informata la normativa contenuta nella su richiamata legge 22 dicembre 1969, n. 964, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Domenico Mannino.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, previa sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ardore (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Mannino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

(9319)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il dott. Walter Sarpi è stato nominato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L., per la durata di un quadriennio;

Considerato che il predetto Ministero ha proposto la sostituzione del dott. Walter Sarpi, collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, designando il comm. Natale Pavanello;

Decreta:

Il comm. Natale Pavanello è nominato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Walter Sarpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

p. *Il Presidente:* SARTI

(9328)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Puglia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi atmosferici ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della citata legge n. 364 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Lecce - gelate e venti impetuosi del 30 novembre e 1° dicembre 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Taviano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24;

comune di Alezio per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20;

comune di Gallipoli per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 39;

comune di Cutrofiano per i fogli di mappa numeri 39, 62, 64;

comune di Galatone per il foglio di mappa numero 11;

comune di Galatina per i fogli di mappa numeri 3, 4, 11, 35, 40, 44, 46, 50, 51, 55, 56, 58, 69, 71, 87;

comune di Castrì di Lecce per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

comune di Caprarica di Lecce per i fogli di mappa numeri 3, 4, 9, 10, 11, 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

IL Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8797)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Mantova - grandinata del 23 maggio 1974 (articoli 7 e 13);

Sondrio - gelate dei giorni 16, 17, 19 aprile 1974 (art. 7).

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento atmosferico indicato a fianco della sottoelencata provincia e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - nubifragio di eccezionale violenza con grandine e vento del 5 giugno 1974:

comune di Oltre il Colle per l'intero territorio comunale;

comune di Oneta per le località Cantoni e Campello;

comune di Serina per la località Valpiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8791)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge precitata, la zona collinare fra Marostica e Bassano del Grappa, interessante il comune di Bassano del Grappa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bassano del Grappa;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Associazione industriali di Vicenza, in persona del direttore dott. Bruno Scaroni e dalla Società basalti di Bassano del Grappa S.r.l., che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i cospicui caratteri di bellezza naturale, costituendo un quadro panoramico di interesse unico. La visione di tale quadro può essere goduta da numerosi punti di vista, accessibili al pubblico. Si può così ammirare lo spettacolo delle colline adagiate ai piedi delle Prealpi venete, note al mondo degli amatori e dei cultori attraverso le pitture di Jacopo e Francesco Bassano. Alcuni tagli, con il corso del Brenta, sono anzi tipici dell'arte del grande Jacopo, mantenendo intatti, lungo le rive e le pendici, i casoni, le colombare e le

piccole ville del XVII secolo. Degna di rilievo anche la particolare configurazione geomorfologica del territorio, con importanti testimonianze fossili e strutturali componenti le rocce sedimentarie e organogene, oltreché botaniche, zoologiche e paletnologiche, data la presenza di una estesa necropoli preistorica;

Decreta:

La zona collinare fra Marostica e Bassano del Grappa sita nel territorio del comune di Bassano del Grappa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

via S. Giorgio, bivio via dei Pilati, tratto di via dei Pilati sino al bivio della strada comunale dei Santi, primo tratto della strada dei Santi, mappali 224, 223, 255, 150, 149, 148, 323, 147, 146, 135, 136 della sezione *G*, foglio V, del comune censuario di Bassano, tratto di via Chiesa S. Eusebio sino alla strada provinciale Campesana, tratto di strada provinciale Campesana sino al bivio della strada comunale del Vallison, tratto di strada comunale del Vallison sino al bivio della strada comunale di Caluga (o di Carpenè), tratto di strada di Caluga (o di Carpenè) sino al fronte col mappale 433 sezione *A*, foglio VII, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), mappali 435, 434, 435, 469, 468, 608, 609, 417, 412, 577 della sezione *A*, foglio VII, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), sino ad incrociare la strada comunale Bassano-Valrovina, mappale 411, Valle dei Bosi, mappali 393, 569, 378, 566, 378, 386, 385, 382, 383, 384, 560 della sezione *A*, foglio VII, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), incrocio con la Valle dei Corvi, mappale 334, sezione *B*, foglio V, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), incrocio con la strada comunale da Campiem a Baracca Oriella, mappali 453, 305, 299, 295, 291, 290, 287, 286, 281, 280, 281, sezione *B*, foglio V, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), incrocio Val Lavacile, Val Lavacile e tratto del confine comunale con Marostica, verso sud, sino al mappale 95 della sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, mappali 95, 159, 160, 124, 161, 155, 92, 139, 91, 118, 129, 80, 64, 63, 62, sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, incrocio con la strada comunale della Val dei Corni, tratto di strada comunale di Val dei Corni, mappali 43, 111, 110, 42, sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, tratto di strada comunale delle Costeselle sino al mappale 105, mappali 105, 16, 29, 86, 1 della sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, torrente Silan sino ad incrociare la strada comunale di Capisona, tratto di strada comunale di Capisona, tratto di strada comunale della Fontana sino al mappale 85, mappali 85, 164, 251, 87 della sezione *G*, foglio II, del comune censuario di Bassano, incrocio con la strada provinciale della Fratellanza, tratto di strada provinciale della Fratellanza verso Bassano sino al mappale 340 della sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, mappale 340 anzidetto, incrocio e tratto della strada comunale delle Laste, tratto di strada comunale di Rubbio, incrocio con torrente Silano, tratto di strada comunale di Rubbio sino al mappale 40, sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, mappali 40, 122, 125, 73, 336, 253, 72, 254 della sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, incrocio col Colatore Valle Silan, mappali 130, 128, 129, 276, 280, 159, 275 della sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, tratto di strada comunale dei Ronchetti verso S. Michele, mappali 25, 24, 113, 48 della sezione *G*, foglio VII, del comune censuario di Bassano, tratto di strada comunale di Cornolara, mappali 33, 34, 15, 44, 30, 42, 45, 46, 55, 52, 63, 105 della sezione *G*, foglio VIII, tratto di strada provinciale della Fratellanza, mappali 164, 151 della sezione *G*, foglio VIII, del comune censuario di Bassano, mappali 172, 171, 339, 179, 181, 191, 190, 231, 215, 219, 216, 215, 220, 221, 222 della sezione *G*, foglio IX, del comune censuario di Bassano, colatore Silano verso nord sino alla strada comunale via S. Giorgio, tratto di via S. Giorgio sino all'incrocio con via dei Pilati, chiudendo così il perimetro della zona.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Bassano del Grappa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso l'amministrazione provinciale di Vicenza il 18 febbraio 1971 con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Zona collinare fra Marostica e Bassano del Grappa.

(*Omissis*).

Intervengono il sindaco di Bassano del Grappa rag. Pietro Fabris ed il vice sindaco di Marostica prof. Mario Consolaro.

(*Omissis*).

Tutti i membri della commissione sono concordi sulla necessità di proporre l'apposizione del vincolo e pertanto, all'unanimità dei presenti (compresi il sindaco di Bassano ed il vice sindaco di Marostica), ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, commi quarto e quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, viene formalmente votata tale proposta, riconoscendosi che la zona riveste grande importanza per i cospicui caratteri di bellezza naturale, costituente un quadro panoramico di interesse unico.

(*Omissis*).

La zona da sottoporre a vincolo, sita nel territorio del comune di Bassano del Grappa, è stata così delimitata, come da planimetria allegata:

via S. Giorgio, bivio via dei Pilati, tratto di via dei Pilati sino al bivio della strada comunale dei Santi, primo tratto della strada dei Santi, mappali 224, 223, 255, 150, 149, 148, 323, 147, 146, 135, 136 della sezione *G*, foglio V, del comune censuario di Bassano, tratto di via Chiesa S. Eusebio sino alla strada provinciale Campesana, tratto di strada provinciale Campesana sino al bivio della strada comunale del Vallison, tratto di strada comunale del

Vallison sino al bivio della strada comunale di Caluga (o di Carpenè), tratto di strada di Caluga (o di Carpenè) sino al fronte col mappale 433, sezione *A*, foglio VII, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), mappali 435, 434, 435, 469, 468, 608, 609, 417, 412, 577 della sezione *A*, foglio VII, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), sino ad incrociare la strada comunale Bassano-Valrovina, mappale 411, Valle dei Bosi, mappali 393, 569, 378, 566, 378, 386, 385, 382, 383, 384, 560 della sezione *A*, foglio VII, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), incrocio con la Valle dei Corvi, mappale 334, sezione *B*, foglio V, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), incrocio con la strada comunale da Campiem a Baracca Oriella, mappali 453, 305, 299, 295, 291, 290, 287, 286, 281, 280, 281, sezione *B*, foglio V, del comune censuario di Valrovina (aggreg. a Bassano), incrocio Val Lavacile, Val Lavacile e tratto del confine comunale con Marostica, verso sud, sino al mappale 95 della sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, mappali 95, 159, 160, 124, 161, 155, 92, 139, 91, 118, 129, 80, 64, 63, 62, sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, incrocio con la strada comunale della Val dei Corni, tratto di strada comunale di Val dei Corni, mappali 43, 111, 110, 42, sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, tratto di strada comunale delle Costeselle sino al mappale 105, mappali 105, 16, 29, 86, 1 della sezione *G*, foglio XI, del comune censuario di Bassano, torrente Silan sino ad incrociare la strada comunale di Capisona, tratto di strada comunale di Capisona, tratto di strada comunale della Fontana sino al mappale 85, mappali 85, 164, 251, 87 della sezione *G*, foglio II, del comune censuario di Bassano, incrocio con la strada provinciale della Fratellanza, tratto di strada provinciale della Fratellanza verso Bassano sino al mappale 340 della sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, mappale 340 anzidetto, incrocio e tratto della strada comunale delle Laste, tratto di strada comunale di Rubbio, incrocio con torrente Silano, tratto di strada comunale di Rubbio sino al mappale 40, sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, mappali 40, 122, 125, 73, 336, 253, 72, 254 della sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, incrocio col Colatore Valle Silan, mappali 130, 128, 129, 276, 280, 159, 275 della sezione *G*, foglio III, del comune censuario di Bassano, tratto di strada comunale dei Ronchetti verso S. Michele, mappali 25, 24, 113, 48 della sezione *G*, foglio VII, del comune censuario di Bassano, tratto di strada comunale di Cornolara, mappali 33, 34, 15, 44, 30, 42, 45, 46, 55, 52, 63, 105 della sezione *G*, foglio VIII, tratto di strada provinciale della Fratellanza, mappali 164, 151 della sezione *G*, foglio VIII, del comune censuario di Bassano, mappali 172, 171, 339, 179, 181, 191, 190, 231, 215, 219, 216, 215, 220, 221, 222 della sezione *G*, foglio IX, del comune censuario di Bassano, colatore Silano verso nord sino alla strada comunale via S. Giorgio, tratto di via S. Giorgio sino all'incrocio con via dei Pilati, chiudendo così il perimetro della zona.

(*Omissis*).

(8808)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Classificazione nella seconda categoria della corporazione dei piloti del porto di Lipari.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, n. 315, con il quale è istituita la corporazione dei piloti del porto di Lipari;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Visto il foglio n. 2/37031 in data 12 settembre 1974 della capitaneria di porto di Messina ed il foglio n. 3316 in data 2 settembre 1974 dell'ufficio circondariale marittimo di Lipari, con i quali si esprime parere favorevole acchè la corporazione dei piloti del porto di Lipari venga classificata nella seconda categoria;

Tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà che il pilotaggio presenta nel porto di Lipari;

Decreta:

La corporazione dei piloti del porto di Lipari è classificata nella seconda categoria.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: COPPO

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1973, 22 novembre 1973, 27 marzo 1974, 6 maggio 1974 e 23 luglio 1974 concernenti rispettivamente un primo, un secondo, un terzo, un quarto ed un quinto prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un sesto trimestre ai lavoratori che al termine del quinto trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 10 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Pescara, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 26 giugno 1973, per un secondo trimestre con decreto ministeriale 22 novembre 1973, per un terzo trimestre con decreto ministeriale 27 marzo 1974, per un quarto trimestre con decreto ministeriale 6 maggio 1974 e per un quinto trimestre con decreto ministeriale 23 luglio 1974, è ulteriormente prolungata per un sesto trimestre.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Liquidazione di indennizzo risarcitorio relativo a terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

(*Ente Maremma*)

Con decreto ministeriale 26 settembre 1974, n. 18485, registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 135, è stata liquidata, ai sensi dell'art. 2-*terdecies* della legge 4 agosto 1971, n. 592, nella misura di lire 7.153.610 (lire settemilionicentocinquantatremilaseicentodieci) la somma complessivamente dovuta in via risarcitoria ai signori Carlo e Maria Teresa Berliri Zoppi, eredi della defunta Zoppi Claudia fu Gaetano nei Berliri Zoppi, intestataria dei terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1952, n. 4164 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19/s.o.2 del 24 gennaio 1953), dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 12 dicembre 1967.

La predetta somma viene corrisposta in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 7.150.000 (lire settemilionicentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 11 novembre 1974

(9125)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, registrato dalla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 2, viene in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario 12 settembre 1972 proposto dal dott. Gaetano Cascini per l'annullamento delle delibere 24 marzo 1972, n. 8897, e 2 febbraio 1974, n. 8790, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonchè dell'art. 50 del regolamento di servizio dell'Ente e dei provvedimenti del Ministero dell'agricoltura 2 marzo 1972, n. 10490, e 27 settembre 1971, n. 11474.

(8999)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, registrato dalla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 1, viene in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario 22 luglio 1972 proposto dal dott. Edgardo De Vanna per l'annullamento delle delibere 24 marzo 1972, n. 8897, e 2 febbraio 1974, n. 8790, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonchè dell'art. 50 del regolamento di servizio dell'Ente e dei provvedimenti del Ministero dell'agricoltura 2 marzo 1972, n. 10490, e 27 settembre 1971, numero 11474.

(9001)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, registrato dalla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 13, viene in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario 26 luglio 1972 proposto dal dott. ing. Leopoldo Zorzi per l'annullamento delle delibere 24 marzo 1972, n. 8897, e 2 febbraio 1974, n 8790, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, nonchè dell'art. 50 del regolamento di servizio dell'Ente e dei provvedimenti del Ministero dell'agricoltura 2 marzo 1972, n. 10490, e 27 settembre 1971, numero 11474.

(9002)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1974, registrato dalla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 4, viene accolto il ricorso straordinario 4 luglio 1972 proposto dal dott. Mario Fenicia, avverso i provvedimenti n. 129/Ris del 25 febbraio 1972 e 24 marzo 1972 dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania nonchè avverso tutti gli atti del procedimento disciplinare.

(9000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974, registro n. 74 Istruzione, foglio n. 125, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 20 gennaio 1973 dal prof. Amici Raffaele, avverso il provvedimento n. 772 del 14 luglio 1972 di esito favorevole del periodo di prova e di restituzione del docente, già nominato in ruolo per la cattedra di latino e greco nei licei dal 1° ottobre 1971, al ruolo della scuola media dal quale proveniva.

(9148)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati siti nei comuni di Pegognaga e S. Benedetto Po

Con decreto 10 giugno 1974, n. 537, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati demaniali siti in località Chiavica, segnati nel catasto del comune di S. Benedetto Po al foglio n. 56, mappale 44 (mq 360), e nel catasto del comune di Pegognaga al foglio n. 6, mappali 3 (mq 990); 61 (mq 510), e al foglio n. 7, mappale 37 (mq 570), della superficie complessiva di mq 2.430 ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 maggio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9145)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Castel S. Pietro Terme

Con decreto 10 giugno 1974, n. 300, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione lungo la sponda sinistra del torrente Sillaro, località Monticino del comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 124, mappali 104 (Ha 0.12.16.); 105 (Ha 0.32.42); 106 (Ha 0.05.20); 108 (Ha 0.41.52) già censiti, e mappali 11 (Ha 0.81.10) e 112 (Ha 0.15.70) da censire, della superficie complessiva di Ha 1.88.10, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 2 aprile 1973 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna con allegato verbale 5 ottobre 1973, n. 1546 di repertorio, di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(9146)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varzi

Con decreto 29 maggio 1974, n. 464, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di Varzi-Censuario di Cella (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio II, lettera 4/parte, antistante il mappale 245, della superficie di mq 10.400, ed indicati nella planimetria rilasciata il 22 dicembre 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9147)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4522/M)

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.270.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4521/M)

Autorizzazione alla provincia di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, la provincia di Pisa viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.370.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4529/M)

Autorizzazione alla provincia di Vicenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, la provincia di Vicenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.498.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4523/M)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4524/M)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Parete (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4525/M)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.034.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4526/M)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Macerata viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4527/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.197.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4528/M)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4530/M)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4531/M)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.042.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4532/M)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.007.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4533/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Bassano Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4534/M)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4535/M)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4536/M)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4537/M)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.398.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4538/M)

Autorizzazione al comune di Sparanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Sparanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.607.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4539/M)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.224.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4540/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4541/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4542/M)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.788.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4543/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.421.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4544/M)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4545/M)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.954.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4546/M)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4547/M)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4548/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 1° giugno 1974 al 30 giugno 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1351/74, n. 1378/74, n. 1393/74, n. 1412/74, n. 1430/74, n. 1441/74, n. 1449/74, n. 1461/74, n. 1471/74, n. 1489/74, n. 1501/74, n. 1509/74, n. 1525/74, n. 1535/74, n. 1557/74, n. 1576/74, n. 1590/74, n. 1604/74, n 1619/74, n. 1647/74 e n 1711/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-6-1974 al 4-6-1974	5-6-1974	6-6-1974	7-6-1974	dall'8-6-1974 al 10-6-1974	dall'11-6-1974 al 12-6-1974	13-6-1974	14-6-1974	dal 15-6-1974 al 17-6-1974	18-6-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	1.552,16	2.548,96	875,76	398,72	2.071,92	2.071,92	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)	zero (a) (d)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	23.631,28 (e)	23.631,28 (e)	21.424,08 (e)	19.743,76 (e)	18.405,20 (e)	17.842,72 (e)	17.842,72 (e)	17.842,72 (e)	17.842,72 (e)	17.842,72 (e)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	1.872,56 (b)	1.324,32 (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)	zero (b)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	3.517,28 (b) (c)	3.517,28 (b) (c)	2.890,72 (b) (c)	932,72 (b) (c)	932,72 (b) (c)	932,72 (b) (c)	932,72 (b) (c)	92,56 (b) (c)	541,12 (b) (c)	1.075,12 (b) (c)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	7.006,08 (b)	7.561,44 (b)	4.684,96 (b)	4.684,96 (b)	4.684,96 (b)	4.684,96 (b)	6.920,64 (b)	6.920,64 (b)	6.920,64 (b)	6.920,64 (b)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	11.541,52 (b)	11.541,52 (b)	9.134,96 (b)	9.134,96 (b)	9.134,96 (b)	9.975,12 (b)	10.808,16 (b)	10.8 8,16 (b)	10.808,16 (b)	11.370,64 (b)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	15.535,84	16.931,36	14.588,88	13.919,60	16.262,08	16.262,08	11.961,60	8.437,20	8.437,20	12.047,04
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	47.362,24	47.362,24	44.272,16	41.922,56	40.042,88	39.259,68	39.259,68	38.789,76	38.789,76	38.789,76
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	16.012,88	17.429,76	14.902,16	14.175,92	16.710,64	16.710,64	12.061,28	8.259,20	8.259,20	12.153,84

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	19-6-1974	20-6-1974	21-6-1974	dal 22-6-1974 al 24-6-1974	25-6-1974	26-6-1974	27-6-1974	28-6-1974	dal 29-6-1974 al 30-6-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	14.717,04 (*e*)	15.834,88 (*e*)	14.154,56 (*e*)	14.154,56 (*e*)	14.154,56 (*e*)	13.036,72 (*e*)	14.154,56 (*e*)	13.036,72 (*e*)	13.036,72 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	2.427,92 (*b*)	2.427,92 (*b*)	3.688,16 (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	512,64 (*b*) (*c*)	512,64 (*b*) (*c*)	512,64 (*b*) (*c*)	512,64 (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	6.920,64 (*b*)	6.920,64 (*b*)	5.802,80 (*b*)	6.358,16 (*b*)	6.358,16 (*b*)	5.802,80 (*b*)	3.567,12 (*b*)	3.567,12 (*b*)	4.400,16 (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	11.370,64 (*b*)	11.370,64 (*b*)	11.933,12 (*b*)	11.370,64 (*b*)	10.252,80 (*b*)	10.252,80 (*b*)	9.134,96 (*b*)	9.134,96 (*b*)	10,252,80 (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	2.171,60	6.764,00	1.872,56	zero	zero	zero	zero	zero	2.954,80
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	34.880,88	36.447,28	34.097,68	34.097,68	34.097,68	32.531,28	34.097,68	32.531,28	32.531,28
		Semole e semolini:									
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	1.488,08	6.450,72	1.167,68	zero	zero	zero	zero	zero	2.335,36

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 4.272,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1136; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto *di L. 712,00 per tonnellata metrica (regolamento* (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 356,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(9024)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 5 aprile 1974 al 10 aprile 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 settembre 1974, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag 6429, numero della tariffa 11.06-B-I, statistica codice 11.06-801, IV colonna, prelievo da Paesi terzi per il 5 aprile 1974, leggere « *1.210,40* » anzichè « *1.210,00* ».

(9004)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Achille Grignoli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Moricone (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Governatore: CARLI

(8931)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

Il dott. Giovanni Fioletti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Governatore: CARLI

(9005)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 ottobre 1974, tenuta dal comitato di sorveglianza del Banco di Milano, società per azioni in Milano, in amministrazione straordinaria, il prof. Alberto Bertoni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8930)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2481 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2614/2672 nella seduta del 9 ottobre 1974) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa al comparto compreso fra la via Emilia e la via Barchetta, adottata dal comune di Modena con deliberazione del consiglio comunale 19 luglio 1973, n. 505.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 505, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8884)

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2479 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2612/2670 nella seduta del 9 ottobre 1974) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa all'area compresa nel comprensorio fra il viale Caduti in guerra, la via Emilia, il viale Virginia Reiter e la via G. Mazzoni, adottata dal consiglio comunale di Modena con deliberazione 25 giugno 1973, n. 388.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 504, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8885)

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2480 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. numero 2613/2671 nella seduta del 9 ottobre 1974) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa al tracciato della tangenziale nord del tratto compreso fra la strada nazionale per Carpi e la via Emilia-ovest, adottata dal consiglio comunale di Modena con deliberazione 23 marzo 1973, n. 43.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 503, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8886)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1973, registro n. 60 Istruzione, foglio n. 353, con il quale il dott. Massimo Fofi, già tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Roma, è stato nominato astronomo in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, a decorrere dal 16 settembre 1971;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera direttiva dell'osservatorio astronomico di Roma sono disponibili per concorso pubblico un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in: matematica, fisica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche, astronomia;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 137

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . (*a*), nat . . a . . . (provincia di . . .) il . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico laureato in prova (parametro 218), carriera direttiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Roma, concorso indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974, registro n. 62 Istruzione, foglio n. 137 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 26 novembre 1974.

A tal fine . . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazione (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . sottoscritt . . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*h*)

. . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Astronomia sferica e di posizione.

Sistemi di coordinate. Effetti dell'atmosfera terrestre (rifrazione, scintillazione, seeing, assorbimento e dispersione). Precessione e nutazione dal punto di vista fenomenologico ed analitico. Parallassi. Metodi geometrici e fisici per la misura delle distanze. Moti propri.

Astrofisica.

Magnitudini stellari e sistemi fotometrici. Caratteristiche fisiche delle stelle (massa, luminosità, diametro, temperatura, pressione, densità, ecc.). Criteri di classificazione ed interpretazione degli spettri stellari. Diagramma H, R e diagrammi (B-V, V) e (U-B, B-V). Popolazioni stellari. Ammassi e associazioni stellari. Assorbimento interstellare. Cenni di statistica stellare. Struttura galattica.

Ottica.

Unità energetiche e fotometriche della radiazione. Onde elettromagnetiche. Potere risolutivo degli strumentici ottici. Ottica geometrica e ottica fisica. Sistemi ottici. Principali fenomeni di interferenza e polarizzazione. Principi di fotografia a fotometria fotografica. Emulsioni fotografiche e filtri di maggior uso nell'astronomia. Cenni di spettrofotometria.

Strumentazione.

Tipi di telescopi. Telescopi a grande e piccolo campo: Newtoniano. Cassegrain, Coudè. Struttura meccanica dei telescopi. Principali parti meccaniche ed elettriche della montatura e loro influenza sull'osservazione. Motori sincroni, asincroni e a corrente continua. Trasformatori, relè. Messa a punto del telescopio. Telescopio Schmidt e sue caratteristiche. Metodi di guida. Principali tipi di spettroscopi a reticolo; potere risolutivo degli spettrografi. Prisma obiettivo e spettrofotometria a bassa dispersione. Polarimetria e spettropolarimetria. Microfotometri e microdensitometri.

(9077)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione all'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del G.A.r.i., per l'anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1974, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1974-75, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974, registro 8 Difesa, foglio 274;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1974-75:

Presidente:

gen. div. aerea in s.p.e. Mura Antonio.

Membri:

col. G.A.r.f. in s.p.e. Rispoli Fortunato;
ten col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Colangeli Giuliano;
ten. col A.A.r.n.n. in s.p.e. Marcucci Giuseppe;
ten. col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Ferrari Ferruccio;
ten. col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Gentile Orazio;
ten. col. A.A.r.n.n. in s.p.e. Insolia Gioacchino;
magg. A.A.r.n.n. in s.p.e. Di Dato Ciro;
Marchetti prof. Luigi;
Paone prof. Luigi;
Pantaleo prof. Tito.

Membro supplente:

Badolati prof. Ennio, per gli esami di matematica.

Segretario e membro supplente:

ten. A.A.r.s. cpl. tratt. Alfano Alberto.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice di cui al precedente art. 1 sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi delle lingue estere a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali e professori:

cap. A.A.r.s. in s.p.e. Ponticiello Salvatore, membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua francese, tedesca e spagnola;

Nigri prof. Armando, membro aggiunto per gli esami facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti, se spettanti, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1974
Registro n. 39 Difesa, foglio n. 330

(9006)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/188-178 n. reg. decr. 175, in data 16 febbraio 1973, con il quale venne indetto il concorso, per titoli, per il conferimento della condotta ostetrica del consorzio Poirino-Pralormo-Isolabella della provincia di Torino;

Visto il decreto n. 51/894 reg. decreti n. 4008 in data 22 ottobre 1974, con il quale la sig.na Luigia Maria Gelmi, ostetrica condotta del comune di Torino è stata nominata componente la commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del presidente della giunta regionale e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, indetto con decreto n. 50/188-178 n. reg. decr. 175 in data 16 febbraio 1973 per il conferimento del posto di ostetrica condotta del consorzio Poirino-Pralormo-Isolabella della provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Marrone dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità trasferito alla regione Piemonte.

Componenti:

Fieno dott. Giancarlo, medico direttore aggiunto di divisione di Alessandria;

Pastorella dott. Bruno, direttore di sezione della prefettura;

Della Porta prof. Mario, libero esercente specializzato in ostetricia;

Revelli prof. Emanuele, libero esercente specializzato in ostetricia;

Gelmi Luigia Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità trasferita alla regione Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Torino, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 22 ottobre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(8959)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6289 del 4 ottobre 1974, relativa alla approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1971;

Visto l'art. 9, n. 10, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1971:

1) Pezzani Claudio	punti	51,482	su 100
2) Marinelli Lorenzo	»	49,925	»
3) Cristiani Giulio	»	41,400	»
4) Minelli Pierluigi	»	41,400	»
5) Vitale Leonardo	»	39,784	»
6) Caliceti Roberto	»	37,906	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 15 ottobre 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

(8915)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 594 in data 10 dicembre 1973 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale numero 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Strada Giovanni Maria . . punti 65,014
2. Bulletta Carlo » 63,359
3. Pandolfi Giuseppe Secondo . » 61,292
4. Marcelli Ado » 59,143
5. Travaglini Carmine Pasqaule » 57,000
6. Martini Gianfranco . . » 56,000
7. Bombardi Giovanni . . . » 52,000
8. Angeli Angelo . . » 51,000
9. Montoni Fulgido . . » 50,503
10. Giordano Sergio . . » 48,111
11. Santinelli Bruno . . » 44,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 31 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 525 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per condotte veterinarie vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;
Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori tenuto conto della graduatoria di merito e delle preferenze indicate dai concorrenti nelle proprie domande;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;
Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per le condotte indicate a fianco di ciascuno degli stessi:

1) Strada Giovanni Maria: Montefalcone Appennino-Smerillo;
2) Bulletta Carlo: Montottone-Monsampietro Morico.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 31 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(9083)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5710 del 21 ottobre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1972;
Visto il proprio decreto n. 5711 del 21 ottobre 1974 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;
Vista la rinuncia intervenuta per la condotta consorziale di Genzano di Roma da parte del vincitore dott. Santetti Pietro;
Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato che segue immediatamente nella graduatoria di merito;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

Il dott. Petrucci Marcello è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Genzano di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il veterinario provinciale: DE GREGORIO

(9186)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. 13.
Norme per la programmazione ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta dispone e presenta al consiglio, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il piano regionale ospedaliero di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da adottare per il quinquennio 1974-78.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano di cui al precedente articolo, gli enti ospedalieri non possono, senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, sentita la commissione competente, emanare provvedimenti concernenti:

a) l'istituzione, soppressione o modificazione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri, di diagnosi e di cura;
b) l'acquisto di attrezzature scientifiche per il quale è richiesto il parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale ai sensi dell'art. 14, lettera *a*) della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
c) le opere di nuova costruzione, di ampliamento e di trasformazione, salvo la normale manutenzione;
d) le piante organiche del personale, nonché la copertura dei posti previsti nella pianta organica e vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il conferimento di incarichi ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

In caso di violazione dei divieti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), accertati anche mediante ispezioni disposte dall'assessore competente, la giunta regionale, previa contestazione dei fatti all'amministrazione interessata, può disporre la chiusura delle unità assistenziali illegittimamente istituite, l'eventuale riconversione o trasformazione delle opere, nonchè tutti quei provvedimenti che si rendono necessari per non compromettere gli obbiettivi del piano.

Le assunzioni disposte in violazione del divieto di cui alla lettera *d*) sono nulle di diritto.

Art. 3.

L'ente ospedaliero che intende richiedere l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo deve trasmettere alla giunta regionale una proposta di provvedimento corredata da una relazione illustrativa degli aspetti tecnico-sanitari e finanziari della proposta e dei motivi di urgenza per i quali se ne richiede l'adozione nelle more dell'approvazione del piano regionale ospedaliero.

Nell'ipotesi di autorizzazione richiesta per gli interventi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo alla relazione dovrà essere allegato il progetto di massima.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dalle leggi dello Stato, le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero previsto dall'art. 1.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 2 settembre 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **14**.

Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali sanitari di ruolo o incaricati, in servizio presso gli enti locali della regione Molise, possono essere designati quali componenti di commissioni e comitati operanti nel settore sanitario, quando è prevista la partecipazione alle commissioni e ai comitati suddetti di funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive dei medici dello Stato o degli enti locali.

La designazione è effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità ed igiene.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 2 settembre 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1974, n. **15**.

Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise nell'anno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4 concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a favore dei lavoratori disoccupati frequentanti nel 1974 i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise.

Art. 2.

All'onere presunto derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 5.000.000, si provvederà prelevando i fondi dal cap. 3648 — parte uscite — del bilancio della Regione per l'anno 1974 ed iscrivendoli al cap. 645, avente per oggetto: « Attività di formazione e addestramento professionale a favore dei lavoratori che frequentano i corsi FIAT ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 2 settembre 1974

D'UVA

(8300)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743070)